

PROVINCIA DI BRESCIA

MANUALE PER LE OPERAZIONI ELETTORALI PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI BRESCIA

redatto in applicazione

- della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successive modifiche e integrazioni;
- della Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale”;
- della Circolare del Ministero dell'Interno n. 35/2014 “Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. - Modifiche alla legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provincia;

SOMMARIO

Art. 1- Finalità

Capo I Costituzione e composizione dell'ufficio elettorale

Art. 2 - Procedimento elettorale

Art. 3 - Ufficio elettorale, Seggio elettorale centrale e sottosezioni

Art. 4 - Disciplina del seggio elettorale e delle sottosezioni

Capo II Elettorato attivo e passivo

Art. 5 - Elettorato attivo

Art. 6 - Elettorato Passivo

Art. 7 - Requisiti per la candidatura

Art. 8 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

Art. 9 - Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica

Art. 10 - Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali

Capo III Preparazione delle candidature, formazione delle liste e sottoscrizioni

Art. 11 - Candidatura a Presidente della Provincia

Art. 12 - Candidatura a Consigliere provinciale. Formazione delle liste

Art. 13 - Le sottoscrizioni

Art. 14 - Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a Consigliere provinciale

Art. 15 - Denominazione delle liste e contrassegno elettorale

Capo IV Presentazione delle candidature

Art. 16 – Dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Provincia

Art. 17 – Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a Consigliere provinciale

Art. 18 – Rinuncia alla candidatura

Art. 19 – Materiale presentazione della candidatura a Presidente della Provincia e delle liste a Consigliere provinciale

Capo V Esame delle candidature

Art. 20 – Procedure di verifica

Art. 21 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

Art. 22 – Verifica del numero dei candidati a Consigliere provinciale

Art. 23 – Verifica delle candidature

Art. 24 – Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali

Art. 25 – Completamento esame delle candidature

Art. 26 - Numerazione progressiva delle candidature a Presidente della Provincia e delle liste di candidati a Consigliere provinciali – sorteggi

Capo VI Indicazioni preliminari alle operazioni di voto

Art. 27 - Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà

Art. 28 - Sede delle operazioni di voto

Art. 29 - Esercizio del diritto di voto

Art. 30 - Compiti e poteri del presidente del seggio

Art. 31 – Funzioni del Vicepresidente

Art. 32 - Compiti del segretario e degli scrutatori.

Capo VII Svolgimento delle operazioni di votazione

Art. 33 - Costituzione del seggio elettorale

Art. 34 - Votazioni

Art. 35 - Modalità di espressione del voto per il candidato Presidente della Provincia

Art. 36 - Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di Consigliere provinciale

Art. 37 - Operazioni di scrutinio

Art. 38 - Materiale elettorale

Art. 39 - Eventuali reclami e contestazioni prima della proclamazione alla carica di Presidente della Provincia o di Consigliere provinciale

Art. 40 - Proclamazione alla carica di Presidente della Provincia

Art. 41 - Proclamazione alla carica di Consigliere provinciale

Art. 42 - Accesso agli atti

Art. 43 - Disposizioni finali

Art. 1 – Finalità

1. Il presente manuale definisce, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modifiche e integrazioni la disciplina del sistema elettorale della Provincia di Brescia.

CAPO I

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Art. 2 – Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale è avviato dal Presidente della Provincia con il decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia e/o per l'elezione del Consiglio Provinciale, adottato entro i 40 giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento delle elezioni.

2. Il decreto di indizione dei comizi elettorali è pubblicato all'albo pretorio informatico e nell'apposita sezione del sito internet della Provincia ed è trasmesso a tutti i Comuni per darne informazione ai Sindaci e Consiglieri Comunali.

3. E' nullo ogni atto di manifestazione di volontà dell'elettore (attivo e passivo) antecedente al decreto delle relative elezioni.

4. L'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale possono essere indette con un unico decreto di convocazione e svolgersi nella stessa data, ove ci fosse coincidenza.

5. In linea con quanto previsto dalla normativa elettorale, in tutte le disposizioni elettorali della legge 56/2014 ogni richiamo alla popolazione residente deve intendersi riferito alla popolazione quale risulta dall'ultimo censimento della popolazione.

6. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.

Art. 3 – Ufficio elettorale – Seggio elettorale centrale e sottosezioni

1. L'ufficio elettorale è composto da:

- 1 responsabile, individuato nella figura del Segretario Generale;
- 5 componenti, di cui uno con funzioni di segretario.

Per ciascun componente, compreso il Responsabile dell'Ufficio elettorale, è previsto un supplente. L'ufficio elettorale provvede al compimento delle operazioni preliminari alla elezione.

2. L'ufficio elettorale è nominato con decreto del Presidente della Provincia contestualmente all'indizione dei comizi elettorali.

3. I componenti dell'ufficio elettorale ed i relativi supplenti sono individuati tra i dirigenti, i funzionari e i dipendenti dell'ente con qualifica non inferiore alla categoria C.

4. Il Presidente della Provincia può modificare il decreto di nomina dei componenti dell'Ufficio Elettorale per sopravvenuto impedimento di uno di essi.

5. Il responsabile dell'ufficio elettorale può nominare personale dell'ente di supporto alle operazioni del procedimento elettorale. Al personale si applicano le disposizioni contrattuali vigenti anche per quanto attiene la disciplina del lavoro straordinario svolto per le consultazioni elettorali.

6. Il responsabile dell'ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale.

7. Il responsabile dell'Ufficio Elettorale istituisce un seggio elettorale centrale e due sottosezioni per le operazioni di voto e di scrutinio, nominando i relativi componenti e supplenti.

8. Il seggio elettorale centrale e ciascuna delle due sottosezioni sono composte da 5 membri, dipendenti dell'ente, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni segretario. Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Per la validità delle operazioni devono essere sempre presenti almeno tre componenti.

9. Il responsabile dell'Ufficio Elettorale può in ogni momento provvedere a modificare o sostituire il provvedimento di nomina dei componenti del seggio elettorale e delle due sottosezioni per sopravvenuto impedimento di uno di essi.

10. Tutti i componenti del seggio e delle sottosezioni elettorali sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali.

Art. 4 – Disciplina del Seggio elettorale e delle sottosezioni

1. Per la validità di tutte le operazioni del seggio centrale e delle sottosezioni devono essere presenti almeno tre componenti.
2. Al seggio elettorale e alle sottosezioni, prima della autenticazione delle schede, sono consegnate dall'Ufficio Elettorale:
 - a) La lista elettorale del seggio centrale e delle sottosezioni degli aventi diritto al voto
 - b) Urna per l'elezione
 - c) Manifesto elettorale
 - d) Schede di votazione, distinte per fascia/colore, pari al numero di elettori del Comune, maggiorato, di massima, del 10 per cento
 - e) Tabelle di scrutinio
 - f) Verbale di seggio
 - g) Materiale di cancelleria utile allo svolgimento delle operazioni elettorali

CAPO II ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 5 – Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 58 e 69, della L.56/2014, la base elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia e dei Consiglieri Provinciali è rappresentata dall'insieme dei consiglieri e dei sindaci dei comuni della Provincia di Brescia, in carica alla data della votazione.
2. Non possono far parte del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del comune.

Art. 6 – Elettorato passivo

1. Sono eleggibili alla carica di presidente i soggetti individuati dalla normativa (art. 1, comma 60, della L. 56/2014) e successive modifiche o integrazioni¹.
2. A norma dell'art. 1, comma 69, della L.56/2014, sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei comuni della provincia.

Art. 7– Requisiti per la candidatura

1. Per le cause di incompatibilità e ineleggibilità si rinvia alle disposizioni vigenti ed in quanto applicabili.
2. Nessun candidato, rispettivamente alla carica di presidente o di consigliere provinciale, può accettare la candidatura in più liste.

¹ Vedi art. 17bis del decreto-legge n.162/2019 convertito con legge n.8/2020

3. Quando le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono nella stessa data, è ammessa la presentazione della candidatura da parte dei sindaci sia alla carica di presidente sia alla carica di consigliere. Il candidato che sia eletto contemporaneamente presidente della provincia e consigliere provinciale viene proclamato eletto alla carica di presidente della provincia ed il seggio di consigliere provinciale viene, in sede di proclamazione, attribuito al candidato della medesima lista che ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.

4. E' ammessa la presentazione della candidatura alle elezioni del presidente della provincia da parte dei sindaci che già ricoprono la carica di consigliere provinciale. In caso di elezione a presidente, questi cessa dalla carica di consigliere provinciale ed al suo posto subentra, ai sensi dell'art. 1, c. 78, L.56/2014, il candidato che, nella lista, ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.

Art. 8 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

1. Su richiesta della Provincia, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo e passivo, i Comuni trasmettono una attestazione, da inviarsi fra il 34° e 32° giorno antecedente l'elezione, contenente l'elenco degli amministratori in carica (sindaco e consiglieri comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione, per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale, a norma di quanto previsto dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Nella attestazione il comune indica per ogni amministratore: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita e la carica ricoperta.

3. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è pubblicato sul sito internet della Provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione, per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e delle liste.

4. Nel caso di comunicazioni di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno della votazione, l'ufficio elettorale provvede a fare apposite annotazioni sulle liste di elettori.

Art. 9 – Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, commi 65 e 69, della L. 56/2014, sarà cura del Comune comunicare alla Provincia, tempestivamente e non oltre tre giorni dal verificarsi, la cessazione dalla carica del sindaco o dei consiglieri comunali. Conseguentemente, il Comune provvederà a trasmettere l'attestazione degli amministratori locali in carica, ogniqualvolta si verificano variazioni.

2. Analogamente i sindaci e consiglieri comunali candidati o eletti negli organi provinciali comunicheranno tempestivamente alla Provincia la cessazione della carica presso il rispettivo comune.

Art. 10- Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali

1. Il Responsabile dell'ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto con proprio provvedimento della consistenza del corpo elettorale attivo e passivo, che deve essere pubblicata entro il 30° giorno antecedente la votazione (art. 8).

CAPO III

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE, FORMAZIONE DELLE LISTE E SOTTOSCRIZIONI

Art. 11 – Candidatura a Presidente della Provincia

1. Nella candidatura a presidente della Provincia deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, il comune presso cui ricopre la carica di sindaco.
2. La candidatura a Presidente della Provincia deve essere sottoscritta, a norma dell'art.1, comma 61, della L. 56/2014, da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto.
3. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento di cui all'art. 10 comma 1.

Art. 12 – Candidatura a Consigliere provinciale. Formazione delle liste

1. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi (art. 1, comma 70, L. 56/2014) cioè da almeno 8 e da non più di 16 candidati.
2. I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.
3. Di tutti i singoli candidati deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, la carica ricoperta (sindaco o consigliere comunale), il comune presso cui sono stati eletti.
4. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio provinciale deve essere sottoscritta, a norma dell'art.1, comma 70, della L. 56/2014, da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
5. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento di cui all'art. 10 comma 1.

Art. 13 – Le sottoscrizioni

1. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali.
2. I candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a presidente, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature per la medesima elezione.
3. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere, rispettivamente per ciascuna elezione, più di una candidatura a presidente e più di una dichiarazione di presentazione di lista a consigliere provinciale. Pertanto, quando le elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale

si svolgono nella stessa data, i sottoscrittori delle liste a consigliere provinciale possono sottoscrivere la candidatura a Presidente della Provincia e viceversa.

4. Per ogni sottoscrittore va indicato il nome, cognome, luogo e data nascita. Va altresì indicato il comune, appartenente al territorio della provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale).

5. La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

6. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 14 – Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a consigliere provinciale

1. In applicazione dell'art.1, c. 71, L. 56/2014, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile.

Art. 15 – Denominazione delle liste e contrassegno elettorale

1. Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio della regione Lombardia. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990.

2. I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsiderazione.

3. Il contrassegno dovrà essere presentato anche su supporto informatico in formato file non modificabile.

CAPO IV PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 16 – Dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Provincia

1. La candidatura alla carica di Presidente della Provincia è presentata all'ufficio elettorale.

2. Sul modello sono indicati, in particolare:

- a) la candidatura alla carica di presidente della provincia redatta come indicato all'articolo 11;
- b) un delegato di lista e un eventuale supplente, incaricati di assistere alla attribuzione della numerazione progressiva mediante sorteggio delle candidature e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione. Il delegato di lista può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati da dimostrare con l'esibizione della tessera elettorale.
- c) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista nelle modalità previste dall'art. 13.

3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura è allegata la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura contenente la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità previste dalla legge

Art. 17 – Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a Consigliere provinciale

1. **La lista dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale è presentata all'ufficio elettorale.**

2. Sul modello sono indicati, in particolare:

- a) lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale, redatta come indicato all'articolo 12;
- b) la denominazione della lista e il contrassegno;
- c) un delegato di lista e un eventuale supplente, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione. Il delegato di lista può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati da dimostrare con l'esibizione della tessera elettorale.
- d) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista nelle modalità previste dall'art. 13.

3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a consigliere provinciale sono allegate le dichiarazioni autentiche di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale contenenti la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., di ogni candidato consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità previste dalla legge e di non aver accettato la candidatura in altra lista nonché il supporto informatico contenente il contrassegno con file in formato non modificabile.

Art. 18 – Rinuncia alla candidatura

1. La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione.

Art. 19 – Materiale presentazione della candidatura a Presidente della Provincia e delle liste a Consigliere provinciale

1. La presentazione delle candidature, intesa come loro "materiale" consegna, deve essere fatta, ai sensi dell'art. 1, commi 61 e 73, della L.56/2014, ad almeno uno dei componenti dell'ufficio

elettorale costituito presso la Provincia dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.

2. Al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, l'ufficio elettorale resterà aperto, nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20 e, nel secondo giorno, dalle ore 8 alle ore 12.

3. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica.

4. Il componente dell'ufficio elettorale rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati, indicando tra l'altro il giorno e l'ora di presentazione della lista.

5. Il componente dell'ufficio elettorale non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia sulla ricevuta, sia sugli atti, l'ora della ricezione.

6. Il componente dell'ufficio elettorale ricevente può prendere nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista che presentano la lista per eventuali comunicazioni.

CAPO V ESAME DELLE CANDIDATURE

Art. 20 – Procedure di verifica

1. Per ciascuna elezione, le candidature a presidente della provincia, ovvero le liste dei candidati a consigliere provinciale sono ammesse ovvero ruscate con provvedimento del responsabile dell'ufficio elettorale, da adottarsi entro e non oltre il 15° giorno antecedente la votazione.

2. L'ufficio elettorale verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione della candidatura, se questa sia stata presentata nel periodo indicato all'articolo 19 commi 1 e 2, ruscando quelle liste presentate oltre detto termine.

Art. 21 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

1. L'ufficio elettorale accerta che le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e forme richieste dall'art.13 del presente manuale, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti.

2. Successivamente accerta che il numero dei presentatori corrisponda al 15 per cento degli aventi diritto al voto, in caso di elezione alla carica di presidente della provincia, ovvero corrisponda al 5 per cento degli aventi diritto al voto, in caso di elezione del consiglio provinciale, ruscando la candidatura/lista che non raggiunge il numero dei sottoscrittori richiesto.

Art. 22 – Verifica del numero dei candidati a Consigliere provinciale

1. L'ufficio elettorale verifica che ciascuna lista presenti il numero minimo e massimo di candidati a consigliere provinciale prescritti dall'art. 1, comma 70, della L. 56/2014, cioè da almeno 8 e da non più di 16 candidati.

2. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l'ufficio elettorale provvede alla riconsulazione della lista.

3. Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo, i nominativi in eccedenza vengono riconsulati dalla lista in base all'ordine di presentazione della lista stessa.

Art. 23 – Verifica delle candidature

1. Sono cancellati dalla candidatura a Presidente e dalla lista dei candidati a Consigliere:

- a) i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;
- b) i candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi dell'art. 10 e 12 del D.Lgs. n. 235 del 2012;
- c) i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di sindaco o consigliere comunale di uno dei comuni della provincia;
- d) i candidati sindaci alla carica di presidente della provincia il cui mandato scada entro i diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni, a meno che la legge non preveda diversamente²;
- e) i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente.

2. Se per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1 il numero dei candidati in lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto, il responsabile dell'ufficio elettorale ne dispone la riconsulazione.

3. Nel caso in cui, per effetto di cancellazioni di singoli candidati disposte ai sensi del comma 1, la lista già ridotta ai sensi dell'articolo 22, comma 3, intitolato “Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale” non raggiunga il numero minimo di candidati prescritto, non si procede a depennare dalla lista i nominativi in eccedenza.

4. Nel caso di doppia sottoscrizione per più liste per la medesima elezione o per più candidature a presidente è considerata valida la sottoscrizione autenticata prima.

Art. 24 – Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali

1. L'ufficio elettorale verifica che la denominazione e il contrassegno elettorale assegnati ad ogni lista sia conforme ai requisiti indicati all'articolo 15 intitolato “Denominazione delle liste e contrassegno elettorale” e alle disposizioni di legge vigenti e abbia carattere distintivo rispetto a quella delle altre liste presentate per la stessa elezione e ne chiede tempestivamente la regolarizzazione o la modifica.

2. In presenza di denominazioni di lista prive di carattere distintivo, le relative modifiche sono richieste seguendo l'ordine di presentazione.

3. Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni dell'articolo 15 deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'ufficio elettorale, pena la definitiva riconsulazione della lista.

² Vedi art. 17bis del decreto-legge n.162/2019 convertito con legge n. 8/2020.

In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

Art. 25 – Completamento esame delle candidature

1. L'ufficio elettorale deve completare l'esame delle liste e delle candidature a presidente entro il 18° giorno antecedente quello della votazione, comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, al capolista e ai candidati a presidente.
2. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista o la candidatura deve essere definitivamente riusata.
3. L'ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o ricasazione di liste o candidature, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione.

Art. 26 - Numerazione progressiva delle candidature a Presidente della provincia e delle liste di candidati a consigliere provinciali - sorteggi

1. Adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo, il giorno stesso o il giorno successivo il responsabile dell'ufficio elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggi di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente e a ciascuna lista.
2. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati o i candidati come sopra individuati.
3. Le liste dei candidati a consigliere provinciale e le candidature a presidente della provincia, secondo l'ordine di sorteggio, devono essere pubblicate sul sito internet della provincia entro l'8° giorno antecedente la votazione.

CAPO VI INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Art. 27 - Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà

1. I delegati di lista o i supplenti, o, ove questi non siano designati, i capilista e i candidati a presidente, hanno la facoltà di individuare due rappresentanti di lista, di cui uno effettivo ed uno supplente. I delegati di lista possono designare anche se stessi come rappresentanti di lista.
2. La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati di lista e autenticata nei modi di legge.
3. La designazione di cui al comma 2 è trasmessa all'ufficio elettorale costituito presso la provincia entro le ore 15 del giorno precedente la data fissata per le elezioni oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.
4. I rappresentanti di lista, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.

5. Il rappresentante di lista o del candidato presidente presso il seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati da dimostrare con l'esibizione al presidente del seggio della tessera elettorale.

Art. 28 - Sede delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo, di norma, presso la sede legale della Provincia di Brescia o altra sede idonea individuata con il decreto di indizione delle elezioni, ove è situata la sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali, con la predisposizione di spazi dedicati all'espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di accesso degli elettori affetti da disabilità.

2. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti del seggio elettorale, dell'ufficio elettorale, eventuale personale di supporto individuato dal Responsabile dell'ufficio elettorale e gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto ed i rappresentanti di lista.

Art. 29 - Esercizio del diritto di voto

1. Il diritto di voto è esercitato nella sede e nella giornata individuate con il decreto di convocazione dei comizi elettorali e negli orari previsti, senza alcuna possibilità di deroga, neanche in caso di sopravvenuto e motivato impedimento all'esercizio del diritto di voto.

Art. 30 - Compiti e poteri del presidente del seggio

1. Il presidente del seggio centrale e i presidenti delle sottosezioni decidono, sentito il parere degli scrutatori, su difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti. Nel verbale si fa menzione delle eventuali contestazioni e delle decisioni assunte.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art.39, il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo.

3. Il presidente del seggio centrale e i presidenti delle sottosezioni possono disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale provinciale qualificato.

4. La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, la forza pubblica può entrare nella sala e farsi assistere anche senza richiesta del presidente. Non può entrare invece se il presidente vi si oppone.

5. In casi eccezionali, il presidente di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre componenti dell'ufficio elettorale.

6. Il presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, uditi i componenti dell'ufficio, può disporre l'allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato.

Art. 31 – Funzioni del vicepresidente

1. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
2. Il presidente o il vicepresidente deve essere sempre presente a tutte le operazioni di votazione svolte dal seggio elettorale.

Art. 32 - Compiti del segretario e degli scrutatori

1. Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:
 - a) compila il verbale delle operazioni del seggio;
 - b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti dell'ufficio elettorale registra i voti espressi;
 - c) confeziona il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e scrutinio.
2. Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.
3. L'autenticazione delle schede consiste nell'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'amministrazione provinciale. Tale operazione viene svolta nel pomeriggio antecedente la votazione oppure al mattino del giorno della votazione.

CAPO VII SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 33 - Costituzione del seggio elettorale

1. Il seggio elettorale e le sottosezioni sono costituite nel pomeriggio del giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni, oppure al mattino del giorno della votazione.
2. Alle operazioni di costituzione del seggio e delle sottosezioni possono presenziare i rappresentanti di lista.
3. All'atto della costituzione del seggio elettorale e delle sottosezioni, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dalle liste elettorali.
4. Le schede autenticate vengono riposte o custodite, a cura del presidente, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni.
5. Il presidente del seggio e delle sottosezioni verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.

Art. 34 - Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo, di norma, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno fissato per le elezioni. (L'art. 1, comma 62, della L. 56/2014).
2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato. Non è ammesso l'uso del cellulare durante l'esercizio del voto.
3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.
4. La scheda elettorale viene consegnata aperta dal presidente del seggio elettorale ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere il voto viene consegnata una penna biro nera o blu che sarà riconsegnata unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata che dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale.
5. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti di lista, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.
6. Le operazioni di voto si concludono, di norma, alle ore 20; tuttavia, se all'orario fissato per la conclusione delle votazioni vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

Art. 35 - Modalità di espressione del voto per il candidato Presidente della Provincia

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di presidente che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 33 e 34, della L. 56/2014.
2. L'elettore può esprimere il proprio voto crociando il nominativo del candidato stampato sulla scheda.

Art. 36 - Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di Consigliere provinciale

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per una lista di candidati che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014, apponendo una croce sul relativo contrassegno.
2. L'elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per uno dei candidati scrivendo il cognome del candidato nella riga tratteggiata stampata nel riquadro della lista e sopra il contrassegno.

Art. 37 - Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto presso la sede del seggio oppure alle ore 8 del giorno successivo alla votazione, secondo quanto determinato nel decreto di indizione dei comizi elettorali. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.

2. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:

- a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale;
- b) contare le schede non votate che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.

4. Le schede non votate sono conservate e sigillate.

3. Ai fini dello scrutinio, all'interno del seggio e di ciascuna delle sottosezioni, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al presidente del seggio o della sottosezione, che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota a verbale e nelle tabelle dello scrutinio. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio.

4. Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le schede contestate ed i reclami devono essere vidimati da almeno due componenti del seggio ed allegate al verbale.

5. Tutte le altre schede devono essere chiuse in una busta da unirsi al verbale.

6. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:

- a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
- b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o su più candidati presidente o perché è stato scritto il nome di più candidati consiglieri provinciali, della stessa lista o più liste);
- c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.

7. Il numero totale delle schede scrutinate nel seggio e in ciascuna sottosezione deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato nel seggio e in ciascuna sottosezione.

8. Al termine dello scrutinio, il presidente del seggio/sottosezione esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.

9. Il verbale dello scrutinio redatto dal seggio centrale e da ciascuna sottosezione deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti indicando anche le decisioni assunte.

Art. 38 - Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, ciascun Presidente di seggio e sottosezione chiude la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:

- a) il registro degli elettori;

b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal segretario e dagli altri componenti l'ufficio elettorale.

2. Ciascun presidente consegna seduta stante il materiale elettorale al Responsabile dell'ufficio elettorale o, se ciò non fosse possibile, provvede alla chiusura della sala nella quale è custodito il materiale elettorale.

Art. 39 – Eventuali reclami e contestazioni prima della proclamazione alla carica di Presidente della Provincia o di Consigliere provinciale

1.L'Ufficio elettorale, prima di accertare i risultati complessivi e proclamare gli eletti, esamina eventuali reclami e contestazioni e corregge anche eventuali meri errori materiali occorsi nella predisposizione dei verbali.

2.Della presentazione di reclami e contestazioni è data immediata notizia al presidente del seggio o della sottosezione e ai rappresentanti di lista accreditati presso il seggio o la sottosezione, con contestuale comunicazione anche dell'orario in cui si riunirà l'ufficio elettorale per decidere.

3.L'Ufficio elettorale si riunisce e decide sui reclami o sulle contestazioni trascorsa almeno un'ora dalla presentazione degli stessi, con la partecipazione in qualità di uditori, se presenti, dei presidenti di seggio e dei rappresentanti di lista

Art. 40 – Proclamazione alla carica di Presidente della Provincia

1.L'Ufficio elettorale composto ai sensi dell'art.3, terminate le operazioni di scrutinio, alla presenza dei rappresentati di lista accreditati presso il seggio centrale, dà lettura dei verbali del seggio e delle due sottosezioni e proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che consegue il maggior numero dei voti, all'esito della ponderazione di cui all'art.1, commi 33 e 34, della L.56/2014. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane.

2.Delle operazioni di proclamazione di cui ai commi precedenti è redatto apposito verbale, sottoscritto e pubblicato all'albo della Provincia per 15 giorni consecutivi.

Art. 41 - Proclamazione alla carica di Consigliere provinciale

1.L'Ufficio elettorale, composto ai sensi dell'art.3, terminate le operazioni di scrutinio, alla presenza dei rappresentati di lista accreditati presso il seggio centrale, procede alla proclamazione dei consiglieri secondo quanto previsto dalla legge n. 56/2014.

2.La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuno di essi.

3.I seggi vengono assegnati alle liste con il metodo D'Hondt e le disposizioni stabilite dall'art. 1 commi 36 e seguenti della L. 56/2014.

4.I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

5. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane. (art. 1 commi 38, della L. 56/2014).

6. Delle operazioni di proclamazione di cui ai commi precedenti è redatto apposito verbale, sottoscritto e pubblicato all'albo della Provincia per 15 giorni consecutivi.

Art. 42 – Accesso agli atti

1. Non è ammesso l'accesso agli atti relativi alle operazioni di voto e scrutinio delle elezioni fino al momento della pubblicazione del verbale di proclamazione dei risultati all'albo pretorio della Provincia.

2. Dopo la pubblicazione del verbale di proclamazione è ammesso l'accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990.

Art. 43 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente manuale si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del consiglio comunale e provinciale, in quanto compatibili nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia.